



**COMUNE DI MEZZOLOMBARDO**  
Provincia di Trento

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

**Nr. 24**

*ORIGINALE*

**OGGETTO:** Ricorso alla Corte Suprema di Cassazione avverso la sentenza n. 23.2.2023 resa dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado di Trento, sezione III, depositata in data 4.7.2023, nel giudizio r.g. n. 53/2022. Resistenza in giudizio e affidamento della difesa legale.

Il giorno 14/02/2024 alle ore 17.45

in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita in modalità mista

**LA GIUNTA MUNICIPALE**

composta dai signori:

<b>1) DALFOVO MICHELE</b>	<b>Vicesindaco</b>	<b>Presente</b>
<b>2) CASAGRANDE SUSANNA</b>	<b>Assessore</b>	<b>Presente</b>
<b>3) KAISERMANN ALESSIO</b>	<b>Assessore</b>	<b>Presente</b>
<b>4) MARTINATTI SARA</b>	<b>Assessore</b>	<b>Presente</b>
<b>5) MERLO NICOLA</b>	<b>Assessore</b>	<b>Presente</b>
<b>6) PELLEGATTI MATTEO</b>	<b>Assessore</b>	<b>Presente</b>

Assiste il Segretario Debora Sartori.

Il Vicesindaco Michele Dalfovo, e il Segretario, attestano che la presente deliberazione è stata adottata nel rispetto dell'art. 51 bis del Codice degli Enti Locali e del Disciplinare per lo svolgimento delle sedute della Giunta comunale approvato con deliberazione n. 1 del 03.01.2023.

Il Vicesindaco, constatata la regolarità dell'adunanza, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto.

OGGETTO: Ricorso alla Corte Suprema di Cassazione avverso la sentenza n. 23.2.2023 resa dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado di Trento, sezione III, depositata in data 4.7.2023, nel giudizio r.g. n. 53/2022. Resistenza in giudizio e affidamento della difesa legale.

Relazione.

In data 16.01.2024 lo Studio legale Toniolatti e Associati patrocinante il Comune di Mezzolombardo nel giudizio di appello avanti la Corte di Giustizia Tributaria di II grado di Trento R.G.A. n.53/2022, ha fatto pervenire all'attenzione dell'Amministrazione comunale il ricorso in Cassazione con cui Parte attorea per il tramite dell'Avvocatura di Stato, ha ritenuto di impugnare la sentenza di II grado favorevole al Comune di Mezzolombardo.

Le decisioni in primo e secondo grado di appello sono risultate favorevoli al Comune di Mezzolombardo, tant'è che si delinea l'occorrenza di resistere in giudizio al ricorso notificato dinanzi la Corte Suprema di Cassazione avverso la sentenza n. 23.2.2023 resa dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado di Trento, sezione III, depositata in data 4.7.2023, nel giudizio r.g. n. 53/2022, avvalendosi dell'assistenza di un legale cui affidare la rappresentanza e la difesa in giudizio.

Ad un preliminare e complessivo esame rileva che tutti i motivi di ricorso formulati da controparte possano essere affetti da profili di inammissibilità, e ciò in quanto la ricorrente non ha individuato specificatamente i capi di sentenza oggetto di censura essendosi limitata a riprodurre con la tecnica del copia-incolla l'intera parte in motiva della sentenza.

Infatti, secondo costante giurisprudenza di legittimità, *"è inammissibile la critica generica della sentenza impugnata, senza specifico riferimento ai capi della sentenza che sono oggetto di doglianza e senza una puntuale esposizioni della ragioni di censura, con generico riferimento alle ragioni esposte negli atti del processo di appello senza trascriverne o indicarne le parti rilevanti ai fini della comprensione dei motivi di ricorso"* in tal senso, ex pluribus, Cass. sentenza del 8 luglio 2020, n. 14201.

Fermi detti aspetti preliminari, i motivi di ricorso paiono ad ogni modo infondati per le ragioni già ampiamente esposte nell'atto di controdeduzioni in appello del Comune, condivise anche nella sentenza oggi oggetto di impugnazione avanti alla Corte di Cassazione.

Ad avviso dell'Amministrazione resistente, sussistono pertanto valide ragioni affinché il Comune si costituisca dinanzi la Suprema Corte di Cassazione depositando apposito atto di controricorso, che dovrà essere presentato in via prudenziale entro il termine del 23 febbraio p.v.

Quanto alla disciplina che trova applicazione nell'ordinamento regionale con riguardo al patrocinio legale ai fini della costituzione in giudizio, si fa espressa menzione quale referente normativo fondante, all'articolo 41 del d.P.R. n.49/1973, che recita nel testo riformato:

*1. La Regione, le province, i comuni e gli enti locali, considerata la natura fiduciaria dell'incarico, possono avvalersi del patrocinio legale dell'avvocatura dello Stato, dell'avvocatura interna, ove costituita, o di soggetti esercenti la libera professione.*

*2. Gli enti di cui al comma 1 possono stipulare con l'avvocatura dello Stato protocolli d'intesa volti a disciplinare materie, casi e modalità di patrocinio. I protocolli di intesa possono essere stipulati anche dagli organismi rappresentativi degli enti locali, nel rispetto dell'autonomia di ciascun ente.*

Il Comune di Mezzolombardo, impossibilitato ad esperire il previo interpello all'Avvocatura dello Stato, in quanto patrocinante in giudizio Parte attorea, ritiene oltremodo opportuno che la vertenza continui ad essere seguita dal legale che ha curato nel dettaglio la difesa in ogni grado

del giudizio.

L'opera dello Studio legale Toniolatti e Associati si è sempre contraddistinta da eccelsa professionalità, che ha portato nell'annoso iter processuale a favorevoli conclusioni per il Comune di Mezzolombardo nei giudizi intervenuti con la condivisione delle argomentazioni risultanti dagli atti difensivi predisposti.

Come concluso da ANAC – Autorità nazionale anticorruzione in materia di affidamento di incarichi legali, l'incarico di patrocinio per la difesa in giudizio radicato dinanzi a Organi giurisdizionali, non costituisce appalto bensì un contratto d'opera professionale, come peraltro confermato dal Nuovo Codice dei Contratti pubblici all'articolo 56, comma 1, lettera h), che espressamente esclude i servizi legali ivi contemplati e circoscritti nell'ambito oggettivo dall'applicazione delle disposizioni codicistiche.

Benchè escluso, tale tipologia di incarico potrà essere affidato direttamente in presenza di motivi di convenienza, elevata professionalità e specializzazione piuttosto che di economicità dell'azione amministrativa, che si ritengono sussistere nel caso di specie come testè illustrato.

Nell'ordinamento provinciale l'esclusione dell'applicazione dell'evidenza pubblica tipica del contratto di appalto, è riconducibile all'articolo 39 quater della L.P. 19 luglio 1990, n. 23, il cui comma 4, nell'escludere l'applicazione del Capo I bis della Legge agli affidamenti di incarichi per la rappresentanza in giudizio ed il patrocinio dell'amministrazione, alle nomine di consulenti tecnici di parte e per il ricorso alle funzioni notarili, rinvia alle altre disposizioni della medesima legge provinciale ed in particolare al Capo I "Dei Contratti".

Relativamente alle modalità di conferimento del presente incarico, l'articolo 21, comma 4, della Legge Provinciale n.23/1990 e ss.mm. stabilisce che è possibile concludere il contratto direttamente con il soggetto ritenuto idoneo qualora l'importo contrattuale sia compreso entro la soglia di euro 140.000. Anche sommando prudenzialmente gli incarichi complessivamente conferiti allo Studio legale Toniolatti e Associati, l'importo di parcella si assesta ampiamente entro detto importo massimo.

Per le motivazioni predette, si propone pertanto, di resistere in giudizio e di affidare la rappresentanza e la difesa dell'Amministrazione Comunale nella presente controversia allo Studio legale Toniolatti e Associati.

Acclarato che al predetto incarico di difesa legale non può essere fatto fronte con personale in servizio in quanto privo della necessaria abilitazione.

Visto l'art. 53 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e s.m. che attribuisce alla Giunta comunale tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge o dallo Statuto al Consiglio e/o del Sindaco, del Segretario comunale o dei funzionari dirigenti.

Preso atto che la materia delle liti non è fra quelle attribuite dal Codice degli Enti locali al Consiglio comunale, né tale competenza è stata integrata dallo Statuto Comunale, per cui rientra nella competenza residuale della Giunta comunale.

Considerato dunque che spetta alla Giunta comunale il potere di autorizzare la costituzione in giudizio del Comune, legalmente rappresentato dal Vice Sindaco reggente.

Dato atto che ai fini di cui alla normativa sul trattamento dei dati personali essendo l'Avvocato medesimo a decidere finalità e modalità dei trattamenti dei dati, lo stesso agisce in qualità di Titolare autonomo del trattamento.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2;

VISTO il bilancio di previsione 2024-2026 e la nota di aggiornamento al DUP 2024-2026 approvati con deliberazione del Consiglio comunale n. 30 dd. 28.12.2023 e ss.mm.;

RICHIAMATE le deliberazioni di Giunta n.303, dd.28.12.2023, con la quale è stato approvato il P.E.G. relativo agli esercizi 2024-2026 e n. 156, del 11.07.2023 con la quale è stato approvato il P.I.A.O. relativo alle annualità 2023-2025;

ACCERTATA in particolare la competenza della Giunta ad assumere il presente atto come specificato nella Parte generale del P.E.G., Paragrafo 2 (Il sistema delle competenze) ora P.I.A.O. annualità 2023 – 2025, in attuazione dell'articolo 27, comma 4, dello Statuto comunale nonché del combinato disposto dagli articoli 5 (comma 1) e 6 (comma 2) del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2;

VISTI altresì:

- lo Statuto Comunale vigente;
- il Regolamento di Contabilità vigente;
- la L.P. n. 18 del 9 dicembre 2015;
- il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
- il D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011;
- il D.Lgs. n. 150 del 1 settembre 2011;

FATTO proprio in particolare il disposto di cui all'articolo 7, comma 6, del Tuel, e in particolare: "*6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis, per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:*

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;*
- b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;*
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;*
- d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico."*

RITENUTI sussistere i presupposti di legittimità del conferimento dell'incarico legale di che trattasi;

VISTI i seguenti pareri di regolarità tecnica e contabile espressi sul presente provvedimento:

- Effettuata regolarmente l'istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica amministrativa della medesima ai sensi dell'art. 185, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n.2 e dell'art. 3, del Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 13 dd. 21.02.2017.  
*Firmato digitalmente: Il Segretario Generale – dott.ssa Debora Sartori;*
- Effettuata regolarmente l'istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, si esprime

parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della medesima ai sensi dell'art. 185, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n.2 e dell'art.4, del Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 13 dd. 21.02.2017.

*Firmato digitalmente: Il Responsabile dell'Ufficio Ragioneria – dott.ssa Eleonora Franzoi;*

AD unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano, resi separatamente con riguardo all'immediata eseguibilità da conferire alla presente, vista la necessità di costituirsi in giudizio entro il 23 febbraio p.v.,

## D E L I B E R A

1. di autorizzare, per le motivazioni esposte in premessa, il Vice Sindaco reggente a resistere nel giudizio instaurato da Parte attorea dinanzi la Corte Suprema di Cassazione avverso la sentenza n. 23.2.2023 resa dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado di Trento, sezione III, depositata in data 4.7.2023, nel giudizio r.g. n. 53/2022;
2. di conferire incarico di patrocinio allo Studio legale Toniolatti e Associati attribuendo allo stesso ogni più ampio potere di legge, ivi compreso quello di conciliare, transigere, rinunciare, accettare rinunce, farsi sostituire e quant'altro, con facoltà di eleggere domicilio;
3. di approvare il compenso per l'attività difensiva in oggetto in continuità con i compensi pattuiti per i precedenti gradi di giudizio, pari a euro 3.950,00.= per la fase di studio della controversia, euro 2.600,00.= per la fase introduttiva nonché euro 2.000,00.= per la fase decisionale, oltre a rimborso forfettario generale (15%), Contributo per la Cassa Forense (4%), IVA, spese e accessori, precisando che lo stesso trova imputazione al pertinente capitolo del PEG dell'esercizio finanziario in corso, come si evince nelle risultanze del parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria rilasciato dal Responsabile dell'Ufficio Ragioneria;
4. di dare evidenza che con riguardo al presente provvedimento non sussistono, nei confronti del Responsabile di procedimento e del personale che ha preso parte all'istruttoria, cause di astensione riferibili a situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, in particolare con riferimento al Codice di Comportamento dei dipendenti comunali;
5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 183, comma 4, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2;
5. di inviare la presente ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 183, comma 2, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2;
6. di dare evidenza, ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, che avverso il presente provvedimento sono ammessi:
  - opposizione alla Giunta Comunale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino ai sensi dell'articolo 183, comma 5, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2;
  - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex articolo 8 del d.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
  - ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex articoli 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.

Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2, la presente deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile, è pubblicata all'albo comunale, pena decadenza, entro cinque giorni dalla sua adozione per dieci giorni consecutivi.

Letto approvato, sottoscritto.

mb/DS/pt

Letto approvato, sottoscritto

IL PRESIDENTE  
Michele Dalfovo

f.to digitalmente

IL SEGRETARIO  
Debora Sartori

f.to digitalmente